

GIOVANNI ROSSI

LOGICA ED EPISTEMOLOGIA DELLA PROVA PENALE*

I INTRODUZIONE AL RAGIONAMENTO PROBATORIO

1. *L'argomentazione giuridica fra retorica e logica*

Il moderno concetto di ragionamento giuridico vuole, generalmente, contrapposti i concetti di logica e di retorica, intendendo quest'ultima come mera tecnica psicagogica di persuasione dell'uditorio²¹⁴; mentre la logica viene normalmente intesa come ragionamento matematico, capace cioè di conseguire conclusioni assolutamente certe sulla base di premesse altrettanto vere²¹⁵.

Al contrario, la storia della retorica, fin dal suo primo nascere, nel V sec. a.C. nelle aule giudiziarie, ad opera di logografi come Corace e Tisia²¹⁶ prima ancora di trovare la sua scientifica sistemazione nell'opera aristotelica, mostra una realtà di tutt'altro segno, dove non solo è essenziale, organico il rapporto tra logica e retorica, ma soprattutto l'operazione logica del giurista è orientata verso una ricerca della verità intesa come soltanto probabile: «l'idea di una retorica svincolata da ogni impegno logico è un'idea moderna, che non trova un'esatta corrispondenza nello svolgimento del pensiero greco; basti dire che a partire da Aristotele, la retorica venne considerata una branca della dialettica. Anzi proprio sul terreno della retorica giudiziale, in

*In *Metodo e processo. Una riflessione filosofica* (a cura di S.C. Sagnotti), Margiacchi-Galeno Editrice, 2005.

²¹⁴ CH. PERELMAN — L. OLBRECHTS — TYTECA, *Traité de l'argumentation. La nouvelle rhétorique*, Presses Universitaires de France, Paris, 1958, ed. it. *Trattato dell'argomentazione. La nuova retorica*, con prefazione di Norberto Bobbio, Einaudi, Torino, 1966 e 1989.

²¹⁵ “Si potrebbero citare molte credenze piuttosto diffuse circa la logica, che ad un'analisi più attenta si rivelano sbagliate. Una di queste, che è causa di gravi fraintendimenti, è l'idea che ragionare significhi pensare secondo il modello della matematica. Il vero ragionatore, molti suppongono, articola il suo pensiero partendo da premesse certe, come quella che due più due fa quattro, e per mezzo di un passaggio deduttivo, assolutamente cogente, perviene ad una conclusione dotata perciò dello stesso grado di certezza delle premesse. Il matematico ragiona così e ogni ragionamento veramente buono dovrebbe essere dello stesso genere, a qualunque branca del sapere appartenga. E ciò vale anche per il ragionamento del giurista”, S.C. SAGNOTTI, *Forme e momenti del ragionare nel diritto*, Torino, Giappichelli, 2005, pp. 1-2. Sulla differenza e complementarità tra “argomentare” e “dimostrare” si veda A. CATTANI, *Esortazione alla teoria e alla pratica dell'argomentazione. Una modesta riproposta*, in A. Mariani Marini (a cura di), *Teoria e tecnica dell'argomentazione giuridica*, Giuffrè, Milano, 2003, pp. 1-21.

²¹⁶ Cfr. A. GIULIANI, *Il concetto di prova. Contributo alla logica giuridica*, Giuffrè, Milano, 1971, pp. 6 e ss.

stretto rapporto con le tecniche del processo greco (in particolare di quello criminale), si sono venuti delineando i fondamenti della logica greca. [...] Con il termine *semeion* i greci intendevano significare gli indizi, le prove di un reato: in relazione al mondo umano, ed in particolare all'esperienza giuridica, essi avvertivano per la prima volta le implicazioni logiche del passaggio da ciò che è presente, visibile a ciò che non è oggetto di esperienza, ma di ricostruzione immaginativa. I greci hanno avvertito in tutta la sua problematicità quello che potremmo definire (facendo nostra una espressione del Satta) il mistero del giudizio ed il mistero del processo. La logica quindi nel mondo classico sorge e si sviluppa in relazione alle tecniche del processo, le quali ovviamente reagiscono alla struttura della prima: il procedimento con cui acquistiamo conoscenza, con cui dalla presenza di qualche cosa possiamo arguire la esistenza di qualcos'altro che non è presente o apparente, deve essere logico, razionale. Siccome i segni erano i mezzi del giudizio, essi rivolsero loro la massima attenzione: li distinsero anzitutto in *necessari e probabili*, e nell'ambito di questi ultimi si sforzarono di escludere quelli che non erano rilevanti nella indagine. Si venne così sviluppando una metodologia delle ipotesi, e si venne chiarendo che il "fatto" non può essere conosciuto nella sua totalità, come qualcosa di esterno al lavoro di ricostruzione: la conoscenza dei fatti va acquistata per mezzo di probabilità, ed è relativa; non esiste insomma il fatto, la verità»²¹⁷.

Il pensiero giusfilosofico di questi ultimi decenni ha chiarito con sempre maggiore rigore storiografico e teoretico i rapporti tra logica e retorica nel solco della linea di ricerca fin qui descritta²¹⁸, chiarendo definitivamente che: "non esiste retorica senza logica così come non esiste logica senza retorica, ma, quand' anche esistessero (come nella teoria di Perelman), esse non sarebbero altro che modelli *deboli* tanto di logica quanto di retorica [...] una retorica senza logica perde la sua forza, così, una logica senza retorica, ridotta allo stato di formula pura, è, in realtà, inutilizzabile"²¹⁹.

In adesione alle linee di ricerca fin qui indicate, il presente lavoro ha come oggetto e intenzione di fornire un adeguato materiale didattico agli studenti delle facoltà giuridiche che per la prima volta vengono in contatto con le strutture processuali, mostrando, attraverso l'analisi di due casi di frequente ricorrenza nella pratica giudiziaria penale, come l'argomentare

²¹⁷ *Ibidem* pp. X e XI.

²¹⁸ G. CARCATERA, *L'argomentazione nell'interpretazione giuridica*, in *Ermeneutica e critica*, Atti dei Convegni Lincei, Accademia dei Lincei, Roma, 1998; ID. *Del metodo della interpretazione giuridica*, in F. Modugno (a cura di), *Esperienze giuridiche del '900*, Giuffrè, Milano, 2000.

²¹⁹ S.C. SAGNOTTI, *Retorica e logica. Aristotele, Cicerone, Quintiliano, Vico*. Con presentazione di G. Carcaterra, Giappichelli, Torino, 1999, pp. 24-25.

giuridico non prescinda dal ricorso agli strumenti di una logica del probabile²²⁰.

Si terrà presente, in conclusione, anche attraverso l'analisi di alcuni istituti processual-penalistici, la fondamentale differenza tra ragionamento probatorio (volto all'accertamento dei fatti-reato e/o individuazione dell'identità del reo) e giudizio prognostico, compiuto dal giudice in sede cautelare, nel momento della determinazione della pena o, in maniera ancor più significativa, in sede di esecuzione della pena, nel caso di concessione o meno di misure alternative alla detenzione.

2. *Deduzione, induzione e abduzione*

La logica fornisce i mezzi per l'analisi dell'argomento, occupandosi della correttezza della relazione tra premesse e conclusione: "Nel considerare gli argomenti che sono prodotti dal ragionamento, il logico si chiede se la conclusione raggiunta (in ogni caso specifico) *segua* dalle premesse usate o assunte, se le premesse *forniscano buone ragioni* per accettare la conclusione. Se le premesse forniscono basi adeguate per accettare la conclusione, se affermare che le premesse sono vere garantisce l'affermazione che anche la conclusione è vera, allora il ragionamento è corretto. Altrimenti non è corretto"²²¹. Da ciò discende che è possibile distinguere due modelli di logica: la logica *deduttiva* e quella *induttiva* (nel cui ambito va ricompresa l'abduzione). Nel primo caso il nesso di consequenzialità che lega le premesse alla conclusione è necessario²²², mentre nel secondo caso è probabile²²³.

L'*abduzione* è una forma di inferenza retrospettiva, ovvero si prende in considerazione un determinato evento e se ne ricostruisce a ritroso la

²²⁰ Sulla carenza di un' adeguata formazione nell' ambito dell'argomentazione retorica si veda A. CATTANI, *op. cit.*, p. 5.

²²¹ J. COPI — C. COHEN, *Introduction to Logic*, The MacMillian Company, New York, 1961, ed. it, *Introduzione alla logica*, Il Mulino, Bologna, 1999, p. 20.

²²² "Un argomento deduttivo è valido quando le sue premesse, se vere, forniscono ragioni conclusive per la verità della sua conclusione. In un argomento deduttivo valido — ma non in qualsiasi argomento induttivo — la relazione tra premesse e conclusione è tale che è assolutamente impossibile che le premesse siano vere a meno che la conclusione non sia anch'essa vera [...]. Nel campo della logica deduttiva, il compito centrale è chiarire la relazione tra le premesse e conclusione negli argomenti validi, in modo da poter distinguere gli argomenti validi dagli invalidi", *ibidem*, p. 40.

²²³ "Un argomento induttivo si distingue da uno deduttivo in quanto fa un' affermazione molto diversa sulla relazione tra premesse e conclusione. Non sostiene che le sue premesse danno ragioni decisive per la conclusione, ma soltanto che le sue premesse forniscono *qualche* sostegno per quella conclusione. Gli argomenti induttivi, perciò non possono essere «validi» o «invalidi» nel senso in cui questi termini si applicano agli argomenti deduttivi. [...]. Così maggiore è la verosimiglianza, o la probabilità, che le sue premesse assegnano alla conclusione, maggiore è il valore di un argomento induttivo. Ma quella verosimiglianza, anche quando le premesse sono tutte vere, deve restare al di sotto della certezza", *ibidem*, p. 40.

possibile causa: “Che cos’è dunque l’abduzione? A prima vista è un errore. Quando argomentiamo: se ha piovuto il terreno è bagnato, l’aria è umida, c’è odore di ozono, effettivamente ha piovuto, perciò il terreno è bagnato, l’aria è umida e c’è odore di ozono, facciamo un ragionamento in *modus ponens* (*se A allora B, ma A, dunque, B*), che è deduttivo ed ineccepibile. Ma non di rado argomentiamo: se ha piovuto il terreno è bagnato, l’aria è umida, c’è odore di ozono, effettivamente il terreno è bagnato, l’aria è umida, c’è odore di ozono, perciò deve aver piovuto. Quest’altro ragionamento non è più un ragionamento deduttivamente valido, e anzi è ben noto sotto il nome di fallacia dell’affermazione del conseguente (*se A allora B, ma B, dunque A*). Eppure, ragionamenti del genere non sono privi di una loro logica. Al contrario, sono frequenti, fecondi e scientifici. In un processo si argomenta: se l’imputato è colpevole allora ci saranno certi indizi, di fatto gli indizi ci sono, dunque l’imputato è colpevole. [...] il ragionamento desume un *quid* dalle sue manifestazioni o indizi in virtù dell’informazione che a quella cosa seguono quelle manifestazioni e quegli indizi. La forma di tale ragionamento pertanto è:

(i)

se è vera H (*un’ipotesi*) allora ci sono I1, I2 ... In (*conseguenze, manifestazioni, indizi di H*);

di fatto, I1, I2 ... In ci sono;

dunque: H è vera”²²⁴.

Il seguente schema, oltre a dare una visione sinottica dei tre tipi di ragionamento, rende conto in maniera più immediata delle differenze che tra loro corrono²²⁵:

Deduzione	Induzione	Abduzione
Regola <i>tutti i fagioli di questo sacco sono bianchi</i>	Caso <i>questi fagioli vengono da questo sacco</i>	Regola <i>tutti i fagioli di questo sacco sono bianchi</i>
Caso	Risultato	Risultato

²²⁴ G. CARCATERRA, *Indizi di norme*, Riv. Soc. del Dir., Franco Angeli Editore, Roma, 2002, p.124.

²²⁵ Cfr. T. A. SEBEOK, *One, Two, Three ... Uberty (A mo' di introduzione)*, in U. Eco e T. A. Sebeok (a cura di), *Il segno dei tre. Holmes, Dupin, Peirce*, Bompiani, Milano, 2000, pp. 17 — 26.

<i>questi fagioli vengono da questo sacco</i>	<i>questi fagioli sono bianchi</i>	<i>questi fagioli sono bianchi</i>
Risultato <i>questi fagioli sono bianchi</i>	Regola <i>tutti i fagioli di questo sacco sono bianchi</i>	Caso <i>questi fagioli vengono da questo sacco</i>

Anche nelle indagini più semplici *si intrecciano* queste tre operazioni: si parte “dall’osservazione, dal rilievo e dall’accostamento dei dati (induzione); si avanzano ipotesi per spiegarli o interpretarli (abduzione); si esplicitano le conseguenze necessariamente inerenti alle ipotesi postulate (deduzione); si mettono alla prova osservativa le ipotesi e le conseguenze dedotte dalle ipotesi (induzione)”²²⁶. Così le ipotesi mano a mano escogitate e selezionate finiscono per formare una rete convergente verso l’individuazione dell’ipotesi fondamentale: l’imputato è autore del fatto-reato.

Nelle indagini criminali, la deduzione opera solo nelle operazioni logiche “intermedie” (essa cioè non permette di collegare un evento alla specifica condotta oggetto del processo) sotto mentite spoglie abduttive, ad es. dall’impronta digitale alla presenza dell’impressore, non alla sua condotta²²⁷.

Infatti, nell’esempio testé enunciato “si ha *totale* implicazione reciproca fra antecedente e conseguente, quando cioè il loro rapporto è esprimibile nei termini *se e solo se p, allora q*, ovvero quando vi è una relazione di corrispondenza biunivoca senza eccezioni tra quanto espresso nell’antecedente e quanto espresso nel conseguente, ossia se non si dà l’antecedente senza il conseguente e non si dà il conseguente senza l’antecedente — allora l’ipotesi è apparente: non esprime alcun rischio supplementare e la medesima conclusione dell’abduzione può essere

²²⁶ Cfr. M.A. BONFANTINI, G. PRONI, *To Guess or Not to Guess*, in U. Eco e T. A. Sebeok, *Il segno dei tre*, cit., pp. 143 -44.

²²⁷ Cfr. E. FASSONE, *Dalla “certezza” all’ “ipotesi preferibile”*: un metodo per la valutazione, Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura, 1997, n. 98, p. 23.

raggiunta invertendo il rapporto tra le due proposizioni della premessa maggiore da una deduzione”²²⁸.

Le indagini e, più in generale, il ragionamento probatorio a base indiziaria ruota sull’ abduzione: dalla presenza di un’ impronta digitale (proiezione dei tratti pertinenti della forma del possibile produttore di essa) si abduce (in realtà, per questo tipo di impronta, si deduce, come poc’anzi osservato) che un determinato soggetto ha toccato un certo oggetto; dal possesso di una certa quantità di soldi, o di sostanza stupefacente, o dalla presenza di determinati oggetti si desumono corrispondenti antecedenti causali, in base a regole empiriche di condotta.

“In particolare è l’ abduzione quella che guida il passaggio argomentativo finale, quello che, in forza di uno o più elementi di prova, autorizza ad affermare che l’imputato è autore del fatto-reato. [...] Ma l’abduzione nel procedimento penale ha esigenze peculiari, poiché costringe a risalire dalla traccia alla causa in termini di almeno tendenziale sicurezza, cioè con un rischio di errore assai più contenuto di quello che è insito nelle innumerevoli abduzioni della vita quotidiana”²²⁹.

Ora, sebbene l’ abduzione consista in un ragionamento formale al pari della deduzione e dell’induzione²³⁰, essa è sommamente “innovativa” e le sue conclusioni ad alto rischio di errore perché: «la conclusione abduttiva, pur procedendo in modo altrettanto automatico della deduzione delle premesse, è formalmente tale da non dare luogo a una esplicitazione mera del contenuto semantico delle premesse, ma ad una ricomposizione ditale contenuto semantico. Perciò l’abduzione è “sintetica” e innovativa, e con ciò anche rischiosa: giacché il valore di verità della conclusione abduttiva non è normalmente *determinato* dalla verità delle premesse (cioè le premesse possono essere vere e la conclusione falsa). L’abduzione consiste nell’attribuzione al soggetto dell’indagine, individuato nella premessa che esprime il “risultato”, delle caratteristiche espresse nella protasi o antecedente della premessa maggiore o regola»²³¹.

²²⁸ Cfr. M. A. BONFANTINI, G. PRONI, *op. cit.*, pp. 152-153.

²²⁹ E. FASSONE, *op. cit.*, p. 24.

²³⁰ “Anzitutto l’abduzione è un’inferenza. Cioè l’ultimo passo dell’argomento abduttivo consiste nel trarre una conclusione da due premesse. Per questo aspetto l’ abduzione è altrettanto formale e meccanica della deduzione e dell’induzione: il modo in cui si trae la conclusione è rigidamente determinato da una norma”, M. A. BONFANTINI e G. PRONI, *op. cit.*, p. 152.

²³¹ *Ibidem*, p. 152, i quali precisano, inoltre, che “Se il grado di novità della conclusione abduttiva dipende dal tenore della premessa maggiore, è chiaro che il carattere propriamente inventivo di scoperta e creativo dell’argomentazione abduttiva non sta nell’inferenza, bensì nell’ *interpretazione* del dato o «risultato», che viene considerato quale occorrenza particolare della conseguenza tipica di una legge o principio generale. Insomma, il processo euristico che dà luogo all’abduzione ha il suo punto di partenza nel *dato*. Per rendere conto di, o spiegare o giustificare, questo dato, lo devo considerare conseguenza di un principio generale. Quando ho individuato questo principio generale, la conclusione, quale asserzione dell’antecedente

Il ragionamento abduttivo, dunque, è a prova di erosione, in quanto un nuovo dato potrebbe minarlo, la sua forza è solo una questione di grado e dipende da ulteriori informazioni circostanziali e contestuali: «Poiché l'induzione può essere pensata, come oggi la si pensa, in termini di probabilità, la domanda formulata più esattamente è questa: in (i), quanto è probabile la conclusione che l'ipotesi H sia vera, data la seconda premessa, cioè dato che ci sono indizi I_1 e I_2 ecc. e visto che possiamo sapere quanto è probabile la prima premessa, ossia che se è vera H allora ci sono I_1, I_2 ecc.? Ebbene, all'interno della teoria della probabilità, esiste un teorema, il celebre teorema di Bayes, o più esattamente un suo corollario, che è in grado di rispondere a tale domanda (a Bayes però Peirce non ha pensato). Tuttavia, per Bayes queste informazioni relative ad (i), ossia a quello che abbiamo chiamato il semplice *nucleo* dell'abduzione, sono insufficienti. Occorrono alcune informazioni integrative, che costituiscono quelle che potremmo dire le *condizioni al contorno* dell'abduzione: dobbiamo sapere anche qualcosa circa la probabilità iniziale dell'ipotesi H (se partiamo da una ipotesi già in qualche modo verosimile il risultato sarà migliore) e circa la probabilità che gli indizi $I_1, I_2 \dots, I_n$, possano presentarsi anche a prescindere da H (ovviamente, se è alta la probabilità che ci sia un I a prescindere da H, più difficilmente I può essere considerato "indizio" di H). Sulla base di tutte le informazioni relative al nucleo e alle *condizioni al contorno*, il teorema dice che, in (i), la probabilità della conclusione che H è vera data la seconda premessa che accerta che ci sono $I_1, I_2 \dots, I_n$ è tanto maggiore: **a)** quanto più è probabile inizialmente la stessa ipotesi H; **b)** quanto più è probabile che se è vera H allora c'è ciascuno degli indizi [probabilità della prima premessa di (i)]; **c)** quanto meno è probabile che ci sia un indizio I a prescindere da H; **d)** quanto più numerosi sono gli indizi (fra loro indipendenti) per i quali sono soddisfatte le condizioni **b)** e **c)**»²³².

applicato al soggetto dell'indagine, viene meccanicamente. Quello che devo andare a cercare, a scovare, è dunque il principio generale o premessa maggiore. Nella scelta della premessa maggiore, e più precisamente della sua protasi o antecedente, si esercita tutta l'immaginazione più o meno creativa del ricercatore, e qui sta propriamente la radice della maggiore o minore novità della conclusione abduttiva. Grosso modo si può dire che l'abduzione è tanto più innovativa quanto è insolito l'accostamento fra conseguente e antecedente, ovvero quanto è remoto il campo semantico dell'antecedente rispetto al campo semantico del conseguente", p. 153.

²³² G. CARCATERRA, *ult. op. cit.*, pp. 126-7, il quale, sulla presenza delle ulteriori informazioni circostanziali e contestuali, conclude: "Ma questa pluralità non è indispensabile: l'abduzione potrebbe fondarsi su un singolo indizio favorevole. L'accumulazione degli indizi a favore non è condizione necessaria ma solo corrobora ulteriormente la plausibilità dell'ipotesi. Naturalmente, si potrebbero trovare indizi negativi che la indebolirebbero e potrebbero persino smentirla completamente [...]. Il corollario di Bayes tiene conto di tutte queste eventualità e rende il risultato della ricerca dinamico e sempre aperto: successive osservazioni possono via via introdurre indizi a favore, che corroborano, ma eventualmente anche indizi contrari, che smentiscono o riducono la plausibilità dell'ipotesi in campo. L'abduzione, anche

3. *Abduzione ipercodificata, ipocodificata e creativa*

Secondo Bonfantini e Proni possono darsi tre tipi di abduzione a seconda del grado di originalità da queste possedute “PRIMO TIPO DI ABDUZIONE — la legge-mediazione cui ricorrere per inferire il caso dal risultato è data in modo obbligante e automatico o semiautomatico; SECONDO TIPO DI ABDUZIONE — la legge-mediazione cui ricorrere per inferire il caso dal risultato viene reperita per selezione nell’ambito dell’enciclopedia disponibile; TERZO TIPO DI ABDUZIONE — la legge-mediazione cui ricorrere per inferire il caso dal risultato viene costituita ex novo, inventata”²³³.

Umberto Eco, articolando questa partizione, distingue quattro tipi di abduzioni: “**a) Ipotesi o abduzione ipercodificata.** La legge è data in maniera automatica o semi-automatica. Chiamiamo questo tipo di legge *legge codificata* [...]; **b) Abduzione ipocodificata.** La regola deve essere selezionata da una serie di regole equiprobabili messe a disposizione dalla conoscenza corrente del mondo [o enciclopedia semiotica, vedi Eco, [*Lector in fabula*, Milano, Bompiani, 1979)] ... Poiché la regola è selezionata in quanto è la più plausibile tra molte, ma non è certo se sia o no quella ‘corretta’, la spiegazione è solo *presa in considerazione*, in attesa di successive verifiche [...], **c) Abduzione creativa.** La legge deve essere inventata *ex novo* [...]; **d) Meta-abduzione.** Consiste nel decidere se l’universo possibile delineato dalle nostre abduzioni di primo livello è lo stesso universo della nostra esperienza”²³⁴.

Ora, prendendo spunto dalla tripartizione di Proni e Bonfantini, si procederà all’analisi di due semplici ed emblematici casi giudiziari, per mostrare come operino e si intreccino nella pratica giudiziaria i tre modelli di ragionamento (deduttivo, induttivo e abduttivo). A tal proposito, però, è utile notare che normalmente al magistrato giudicante è preclusa la possibilità di ricorrere all’ abduzione creativa. Le procedure giudiziarie fanno ricorso a forme di abduzione essenzialmente ipercodificate. Discorso in parte diverso deve farsi per chi, invece, svolge le indagini: in questo caso,

se (anzi proprio se) interpretata sulla base del teorema di Bayes, rappresenta un modello non rigidamente positivistico ma tale da prospettare la ricerca come un processo senza fine [...] *à la Popper*. Il quale, del resto, ha proposto, pur su basi completamente diverse, una metodologia che però in più di un punto coincide con le condizioni sopra evidenziate”, p. 128.

²³³ M. A. BONFANTINI e G. PRONI, *op. cit.*, p. 154.

²³⁴ U. ECO, *Corna, zoccoli, scarpe. Alcune ipotesi su tre tipi di Abduzione*, in U. ECO e T. A. SEBEOK, *Il segno dei tre*, cit., pp. 244-245.

infatti, i margini di azione divengono più ampi, soprattutto quando si rende necessaria la formulazione di nuove massime d'esperienza²³⁵.

DUE CASI CONCRETI

A- Furto

Elementi essenziali del fatto:

Mevio si reca presso gli uffici di polizia, lamentando di aver subito nella notte il furto dell'auto dal proprio garage. Gli investigatori si recano sul luogo del delitto accertando che ignoti erano entrati nottetempo all'interno dell'abitazione forzando una finestra che affaccia su una rampa di scale che dal garage conduce ai piani abitati. Sull'anta esterna della finestra forzata veniva rilevata un'impronta digitale.

Mevio, proprietario dell'autovettura colloca nella notte del 25 maggio il furto della propria auto; rappresenta che alle 6 del mattino trova una finestra aperta e che da questa era possibile l'accesso senza ostacoli al garage; la polizia (come il proprietario) avanza l'ipotesi che il ladro sia entrato dalla finestra (abduzione ipercodificata).

A questo punto, la polizia trae le conclusioni scaturenti necessariamente dall'ipotesi proposta (deduzione): se il ladro è entrato dalla finestra, deve averla forzata, lasciandovi così impronte digitali; verifica l'ipotesi (induzione): *la polizia accerta che la finestra presenta un foro praticato con un trapano; rileva una impronta recentissima sulla parte esterna della finestra, che risulta essere stata prodotta dal pregiudicato Tizio.* Così si giunge all'ipotesi accusatoria (Se X è il ladro, allora era presente sul luogo del delitto; Tizio era presente; Tizio è il ladro).

A questo punto, senza necessità di altri elementi di prova (l'impronta dell'autore sulla finestra dà luogo ad una abduzione che cela una deduzione), il giudice correttamente può condannare per furto Tizio.

Invero, dall'impronta si risale alla presenza dell'impressore sul luogo del delitto non alla sua attività furtiva: Tizio, la notte del furto, ha toccato il vetro della finestra forzata.

Ma perché Tizio era sul luogo del delitto? L'impressore ha interesse a fornire adeguate spiegazioni, in mancanza delle quali acquista più valore l'ipotesi accusatoria della polizia.

²³⁵ Cfr. E. FASSONE, *op. cit.*, pp. 26 ss.

Immaginiamo ora una tesi difensiva ammissiva della presenza dell'accusato, spiegata con motivi diversi rispetto a quelli delittuosi: in questo caso il valore probatorio della impronta non sarebbe stato rilevante, perché i giudizi di probabilità rispetto alle due ipotesi si sarebbero basati sulla medesima generalizzazione e dunque le due probabilità sarebbero risultate eguali.

Se, ad esempio, la difesa avesse potuto spiegare la presenza di Tizio con la sua attività di giardiniere (con il che avrebbe perso sintomaticità la sua presenza nel giardino, ovvero non si sarebbe potuto attribuirle solamente alla commissione del delitto), da questa ipotesi si sarebbero potute trarre conseguenze (deduzione) da mettere alla prova osservativa. Il processo si sarebbe dunque risolto col ricorso ad ulteriori inferenze contestuali e circostanziali tratte da massime d'esperienza sulla normale condotta umana, ma anzitutto mettendo a fuoco le possibili risultanze tecniche sulla freschezza dell'impronta, rilevante ai fini della presenza nel giardino plausibile solo sino alla fine dell'orario di lavoro: una impronta non risalente all'orario di lavoro sarebbe risultata discordante con l'ipotesi innocentista).

Se invece la difesa avesse spiegato altrimenti la presenza di Tizio, ad es. sostenendo che lo stesso era entrato nel giardino per dormire, le conseguenze tratte dall'ipotesi sarebbero state discordanti con l'impronta rinvenuta sull'anta della finestra, con la contemporanea presenza del ladro ecc., ma anche e soprattutto con le condizioni—condotta susseguenti del presunto autore:

- extracomunitario, con precedenti specifici, residente in una regione diversa e lontana da quella in cui è avvenuto il furto;
- un mese dopo il furto in questione, lascia la sua impronta su altra auto rubata — che si trova in luogo prossimo a quello del furto ed ove si rinvencono anche impronte di altro extracomunitario pregiudicato conosciuto da Tizio in carcere —, che abbandona precipitosamente alla vista delle forze dell'ordine (abduzione: *è stato sull'auto assieme ad un suo amico pregiudicato; è dunque presumibile coautore del furto; se questa ipotesi è vera scappa alla vista delle Forze dell'Ordine; la conseguenza è verificata; si rafforza l'ipotesi*).

Nel processo, invece, la difesa si è attestata sulla negazione della presenza *in loco* di Tizio, in contraddizione con la sua impronta. La tesi della difesa non ha alcuna possibilità d'essere accolta, in quanto la Cassazione ha più volte affermato che le risultanze delle indagini dattiloscopiche offrono piena garanzia di attendibilità senza bisogno di ulteriori elementi di conferma, anche se riflettano una sola impronta.

Tizio ha presentato un alibi in contrasto con le impronte suddette che non è confermato dai testi indicati (parenti residenti in Italia): ciò costituisce ulteriore riscontro all'ipotesi accusatoria, ovvero valorizza in senso probatorio gli elementi già idonei a suffragare il giudizio di colpevolezza. E dunque il valore probatorio dell'impronta rispetto all'ipotesi accusatoria assume valore probatorio pressoché assoluto.

B- Spaccio e detenzione a fine di spaccio

Elementi essenziali del fatto:

In un'afosa giornata estiva le forze dell'ordine notano Mevio in palese attesa all'interno di un'auto, nei pressi di un negozio di noleggio di videocassette; nel frattempo arriva un'altra auto, condotta da Mevia che scambia uno sguardo d'intesa con Mevio. Subito dopo, Mevia scesa dalla propria vettura entra in quella di Mevio, uscendone con in mano delle banconote che prima non aveva (gli investigatori notano che all'interno dell'autovettura era avvenuto uno scambio tra i due). In seguito le due autovetture partono in direzioni differenti; gli investigatori fermano prima Mevio e trovano all'interno dell'auto un contenitore di cellophane contenente otto bustine termosaldare con dentro eroina, nonché un foglietto con sù scritto un numero di telefono attribuito a una certa Calpurnia.

Subito dopo fermano Mevia e all'interno della sua auto rinvencono 220 euro ed un telefono cellulare (con un numero differente da quello presente sul foglietto trovato in possesso di Mevio).

Nel frattempo squilla il telefono cellulare di Mevia: uno degli investigatori risponde al telefono, sentendo una voce femminile che chiede di Calpurnia, l'investigatore invita l'interlocutrice ad attenderlo nel luogo dello scambio avvenuto tra Mevio e Mevia. Recatisi sul posto gli investigatori individuano subito la ragazza (Cornelia) che poco prima aveva chiamato sul cellulare di Mevia. Mevio e Cornelia vengono condotti presso gli uffici delle forze dell'ordine. Cornelia riferisce che già altre volte aveva acquistato sostanza stupefacente da Mevia, che lei conosceva con il nome di "Calpurnia", e che i precedenti scambi erano sempre avvenuti nello stesso quartiere, nei pressi dello stesso negozio di noleggio di videocassette. Mevio riferisce, invece, di aver avuto il nominativo di Calpurnia da alcuni ragazzi, incontrati casualmente poche ore prima, a cui aveva manifestato l'intenzione di comprare eroina. Successivamente gli investigatori effettuano una perquisizione all'interno dell'abitazione di Mevia: dapprima si recano nel luogo dove Mevia dichiara di abitare con la sorella Sempronia. L'appartamento risulta vuoto: Mevia, infatti, aveva stipulato il contratto di

locazione proprio quella mattina. Gli investigatori si recano allora a perquisire l' appartamento effettivamente abitato dalle due ragazze. Quest'ultimo appartamento è di proprietà di Sempronio, il quale, fidanzato di Mevia, condivide la propria abitazione con le due ragazze. Alla vista degli investigatori, Sempronio indica immediatamente un nascondiglio al cui interno viene trovata dell'eroina. Inoltre, nel corso della perquisizione, sono rinvenuti una bilancia di precisione, varie buste di cellophane con ritagli circolari, solitamente usate per il confezionamento in dosi della sostanza stupefacente, e 2.500 euro.

Nel corso del giudizio, Mevia e Sempronio riconoscono la loro responsabilità, escludendo quella di Sempronio. Quest'ultimo, fidanzato di Mevia ed a conoscenza dell'attività illecita svolta dalle due sorelle, non partecipava a tale attività: infatti, Sempronio aveva un' occupazione stabile che lo portava a lavorare, normalmente, fuori città. E, pur essendo un occasionale assuntore di eroina, non tollerava che all'interno della propria abitazione venisse svolta l'attività illecita: infatti, aveva intimato alle due ragazze di cessare tale attività, o di abbandonare il suo appartamento.

All'esito del giudizio, Mevia e Sempronio sono state condannate, mentre Sempronio è andato assolto.

Riguardo alle conoscenze di sfondo era noto che nei pressi di quel negozio si spacciava, che quel *pomeriggio estivo era insopportabilmente afoso e che solo chi ha un pressante bisogno sopporta un forte disagio (per il caldo) per soddisfarlo* (altra conoscenza di sfondo poteva essere la nota condizione di tossicodipendente di Mevio). La polizia muove dall'osservazione di un fatto: Mevio è in auto in attesa, nelle condizioni date (induzione); avanza una ipotesi per spiegarlo: Mevio attende nelle condizioni date; forse Mevio è spacciatore/consumatore, secondo la massima che chi è presumibilmente consumatore o spacciatore si può trovare "in attesa" in quel luogo e con quel tempo.

Si parte da una mera ipotesi verosimile, esposta ad un alto grado di confutazione: la presenza sul luogo può avere una vasta gamma di possibili spiegazioni, e che solo una pre-comprensione orientata da modelli di vita specifici — in quella "piazza" e con quell'afa, la presenza di qualcuno è sospetta: può essere uno spacciatore/consumatore — permette di ritenere significativo spunto di indagine una attesa in sé ambigua.

Si traggono "deduttivamente" le conclusioni scaturenti dall'ipotesi avanzata — arriverà l'atteso consumatore/spacciatore- e se ne cerca la verifica con l' appostamento, che porta alla conferma induttiva dell'ipotesi.

Si osservano ulteriori dati significativi: *Mevia giunge a bordo di un' auto, entra nell'auto di Mevio, scambia qualcosa, ne esce dopo qualche*

minuto con in mano delle banconote: vendita di qualcosa (argomento induttivo). Si avanza un'ipotesi sull'oggetto della vendita: chi vuoi acquistare/vendere droga, lo fa previo appuntamento anche in avverse condizioni di tempo e in fretta, anormali modalità/condizioni per vendere ogni altra cosa. Mevia giunge attesa da Mevio, cui dà qualcosa ricevendone in cambio del denaro, in un afoso pomeriggio estivo, in pochi minuti. Mevia *ha dato della droga a Mevio* si può concludere in via di abduzione ipocodificata: è possibile infatti che lo scambio osservato possa essere indizio rispetto ad altra ipotesi, ad esempio di una dazione di denaro contro qualcosa di modeste dimensioni e forse con connotazione illecita meno pesante, qualcosa di diverso dalla droga (possibile assunto difensivo che può indurre il dubbio).

I due enunciati noti “Mevio è in insolita attesa” e “Mevio scambia denaro contro qualcosa con Mevia” sono coerenti con un terzo enunciato “Mevio acquista droga da Mevia”, più di quanto lo siano con un quarto enunciato composito (“Mevio acquista caramelle o altro oggetto di piccole dimensioni da Mevia”).

Si trae la conclusione da questa ulteriore ipotesi: Mevia *avrà ceduto droga a Mevio, di cui il danaro dato è il prezzo* (deduzione); si verifica (induzione) l'ipotesi e la sua conseguenza (Mevio *avrà la droga cedutagli da Mevia*) con il fermo di Mevio e di Mevia, che dà esito positivo: Mevio *ha 8 bustine di droga, pari a sei dosi medie giornaliere, un foglio con su scritto “Calpurnia”, e conferma l'acquisto della droga da Mevia; Mevia ha danaro e un cellulare e conferma la vendita di droga a Mevio.*

Se Mevia non avesse confermato la cessione e magari si fosse difesa dicendo di aver venduto a Mevio un oggetto artigianale e che dunque la droga già era in possesso di Mevio, il quale aveva un interesse ad accusarla, al fine di evitare di essere sospettato di detenere lo stupefacente anche a fine di spaccio, l'ipotesi della colpevolezza di Mevia sarebbe risultata *comunque* molto credibile: vuoi per l'aumento della probabilità relativa di proposizioni mutuamente coerenti — “Mevio era in sospetta attesa”, “acquista qualcosa di piccole dimensioni da Mevia”, “viene trovato in possesso di droga, che dichiara d'aver acquistato da Mevia”; vuoi per la complicazione della ipotesi difensiva e quindi meno accettabile di quella accusatoria sul piano della “semplicità”²³⁶; vuoi, infine, per la contraddizione della ipotesi difensiva con una attendibile testimonianza.

²³⁶ Sulla semplicità e solidità che caratterizza il ragionamento abduttivo, cfr. M. A. BONFANTINI e G. PRONI, *op. cit.*, p. 147.

A questo punto, senza necessità di altri elementi di prova, il ritrovamento della droga, unitamente ai dati osservativi preesistenti, dà luogo ad una ipotesi preferibile ad ogni altra, che muove da singole abduzioni ipocodificate tra loro coerenti: anche senza la conferma di Mevia sarebbero sufficienti per affermare la cessione della droga da Mevia a Mevio; sarebbe di gran lunga meno probabile qualsiasi altra ipotesi-vendita di qualcos'altro e pregressa detenzione di Mevio.

Il giudice correttamente può condannare Mevia per cessione di droga a Mevio, previa possibile applicazione ipotesi di cui all'art. 73 c. 5 T.U. Stupefacenti (unica azione, quantità modesta).

Ma si riparte dall'osservazione del fatto che il cellulare di Mevia squilla, l'agente di polizia risponde: Cornelia, chiamando Calpurnia, dice di attenderla nei pressi del negozio di noleggio di video- cassette (induzione); si avanza l'ipotesi per spiegarlo: *se qualcuno vuole acquistare/consumare droga, allora contatta uno spacciatore; Cornelia contatta Mevia, spacciatrice, Cornelia vuole acquistare/consumare droga-* (abduzione ipercodificata: chi altri potrebbe essere, una laconica amica che vuole condividere un acquisto di una cassetta in un negozio guarda caso proprio nel luogo del precedente spaccio?).

Si traggono le conseguenze: Cornelia avrà con sé una notevole quantità di danaro, sarà una tossicodipendente, ammetterà d'aver chiesto l'incontro con Mevia per acquistare droga (deduzione); si verificano l'ipotesi e le sue conseguenze attraverso il fermo di Cornelia, che riferisce che voleva acquistare droga da Mevia, che conosceva col nome di Calpurnia, che v'erano stati precedenti scambi, avvenuti nello stesso luogo, che aveva avuto l'indicazione di Calpurnia da alcuni ragazzi del giro, avendo loro manifestato l'intenzione di comprare eroina (induzione).

A questo punto, senza necessità di altri elementi di prova (Cornelia è attendibile) il giudice correttamente può condannare Mevia per cessione ad Mevio e tentata cessione a Cornelia, senza applicare l'ipotesi di cui al c. 5 (modalità e circostanze ostative alla lieve entità).

Ma si muove ancora dall'acquisizione di nuovi elementi forniti da Cornelia (induzione): si avanza l'ipotesi per interpretarli — *chi svolge attività di spaccio in maniera sistematica e organizzata, è conosciuto come spacciatore nell'ambiente ed ha un tipico modus operandi, ha uno pseudonimo, diffonde numero di cellulare, ha i numeri dei cellulari di tossicodipendenti e fornitori, dà appuntamenti in un certo luogo.*

Mevia è conosciuta come spacciatrice nell'ambiente ed ha un tipico *modus operandi*, trae dall'attività illecita il guadagno per il sostentamento quotidiano, allora Mevia svolge attività di spaccio in maniera sistematica e organizzata (abduzione ipercodificata).

Si traggono le conclusioni che scaturiscono necessariamente dall'ipotesi avanzata — *chi svolge attività di spaccio in maniera sistematica e organizzata, ha in casa droga e strumenti di precisione per confezionarla, indirizzi, ecc.* (deduzione); si verificano l'ipotesi e le sue conseguenze con la perquisizione dell'abitazione di Mevia, che da esito positivo: Mevia vive con la sorella Sempronia e il fidanzato Sempronio, tossicodipendente, indica alla Polizia un nascondiglio ove si trova della sostanza stupefacente, per 46 dosi medie giornaliere di eroina²³⁷. La Polizia trova altresì: bilancia elettronica di precisione, varie bustine di cellophane con ritagli circolari in uso per il confezionamento in dosi della droga e la somma di 2500 euro; le sorelle, che risultano disoccupate, ammettono che la droga era in parte per il loro uso e in parte destinata allo spaccio, escludono ogni responsabilità di Sempronio, che ha una stabile attività lavorativa, che lo porta fuori casa per molti giorni consecutivi. Questi nega ogni addebito anche se si dice a conoscenza dell'attività di spaccio²³⁸ della fidanzata Mevia e di sua sorella Sempronia (senza lavoro, con notevoli mezzi economici e conosciute come spacciatrici anche dalla polizia), attività tollerata sino a poco tempo prima dell'arresto: da qualche giorno, infatti, aveva invitato Mevia e Sempronia ad andar via di casa, cosa che, come documentalmente provato, sarebbe avvenuta proprio il giorno dell'arresto (induzione).

Può qui notarsi, quanto al materiale sequestrato, che il rapporto tra possesso di banconote di piccolo taglio e spaccio (*segno diagnostico*) risale dall'effetto alla causa, mentre quello tra ritrovamento di bilancino e suo utilizzo per dividere/vendere droga (*segno prognostico*) va dalla causa ai suoi possibili effetti: dunque, diversi i segni o indizi a seconda delle combinazioni del rapporto causa/effetto.

²³⁷ È un quantitativo elevato, di cui Mevia e Sempronia hanno ammesso la destinazione allo spaccio. Se non avessero confessato, non vi sarebbe stato ugualmente scampo, anche a prescindere dalla già acquisita prova dello spaccio che inevitabilmente si riflette anche sulla prova della detenzione della droga sequestrata in casa. Infatti, quando si tratta di un quantitativo elevato, notevolmente superiore al bisogno individuale in relazione ad un ristretto periodo di tempo, si applica la massima d'esperienza che non lo vuole destinato solo all'uso personale.

²³⁸ Se, per difendersi meglio, *avesse* detto di ignorare l'attività di spaccio delle sorelle, si sarebbe logicamente messo nei guai: l'assunto non sarebbe stato attendibile alla luce di massime di esperienza, che l'avrebbero voluto informato e per la convivenza e per il rapporto sentimentale con Mevia.

In entrambi i casi si tratta di segni *deboli*: se ogni causa non rinvia necessariamente ai suoi possibili effetti, non tutti gli effetti rinviano alla stessa causa in modo necessario..

I segni diagnostici (abduzione ipercodificata) non mancano di una loro necessità causale, salvo che rinviano non a una causa ma a una *classe di cause*.

Ad esempio, il possesso di numerose banconote di piccolo taglio può rinviare ad una classe di cause (vendita di qualcosa), non ad una singola causa (spaccio): per affermare una specifica causa (vendita di droga e non di dischi, ad esempio) occorrono ulteriori inferenze contestuali che nella specie evidentemente ricorrono, in quanto i detentori hanno spacciato qualche ora prima e hanno precedenti per spaccio; ma anche se le banconote fossero state di grosso taglio, sarebbero state correttamente ricollegate all'attività di spaccio, se però non fosse stata addotta prova di un redditizio lavoro o di una legittima rendita.

I segni prognostici (sillogismo statistico/argomento induttivo) sono deboli per la natura epistemologica dell'implicazione (il legame causa effetto non è necessario). Dall'attrezzatura (bilancino) posso inferire il possibile utilizzo (pesatura): se strumento, allora operazioni che esso potrebbe verosimilmente compiere (strumento segno del suo possibile effetto). Ma è chiaro che anche questo tipo di segno è aperto a inferenze contestuali: il bilancino viene trovato in casa di spacciatori e non di un farmacista e perciò la probabilità che la presenza del bilancino prescinda nella specie dall'attività di spaccio è davvero minima.

A questo punto il giudice correttamente condanna Mevia e Sempronia per cessione di droga a Mevio e tentata cessione a Cornelia, ma anche per detenzione di droga al fine di cederla (abduzioni ipercodificate, che rendono decisamente superflua l'ammissione di responsabilità), senza applicare l'ipotesi di cui all'art. 73 c.5 (quantità/qualità droga, modalità e circostanze ostative alla lieve entità). Il giudice, invece, assolve Sempronio dal concorso nella detenzione della droga a fine di cessione perché il fatto non sussiste: Sempronio non ha l'obbligo di impedire l'evento; il suo è un mero comportamento passivo. La semplice presenza di droga all'interno della propria abitazione non può costituire prova del concorso morale, ma sarebbe solo elemento per una abduzione ipocodificata altrettanto probabile rispetto all'ipotesi di mera tolleranza. Prova indiziaria insufficiente ex art. 530 2° co. c.p.p. Se non vi fosse stata la prova dell'allontanamento che —

unitamente al lavoro e alla mancanza di precedenti per spaccio — legittima l'assoluzione ai sensi del primo comma del citato articolo di legge²³⁹.

III LA PROGNOSE CRIMINALE

Il concetto di prognosi rinvia a quel processo logico che il giudice deve compiere, partendo da alcuni dati in suo possesso concernenti un determinato fatto-reato e la persona che ne è l'autore, al fine di prevedere quale sarà il suo comportamento futuro. Esempi tipici di giudizi prognostici sono quelli che si compiono in sede cautelare, oppure la valutazione che deve effettuare il giudice della cognizione quando, avuto riguardo ai criteri indicati nell' art. 133 c.p., dispone la sospensione condizionale della pena, presumendo che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

Un'operazione analoga è anche richiesta alla magistratura di sorveglianza che, sulla base di conoscenze tecnico-professionali che derivano dall' analisi dell'impianto normativo predisposto per le misure alternative alla detenzione, perviene alla formulazione di un giudizio che si basa essenzialmente sui risultati della osservazione scientifica della personalità", o quando il procedimento di sorveglianza è attivato prima dell'esecuzione della pena, su informazioni circa il "comportamento serbato dopo la commissione del reato".

Orbene, la prognosi si fonda sempre su un *sillogismo statistico*, mentre nel ragionamento probatorio (che riguarda una condotta passata) è fondamentale *l'abduzione*.

Il *sillogismo statistico* può servire in funzione predittiva: conoscendo taluni eventi, ci si può attendere che se ne verifichino altri (chi ha già commesso vari reati, è probabile ne commetta altri).

È chiara la differenza tra il ragionamento prognostico, che riguarda la previsione di un *evento futuro*, e il ragionamento probatorio che riguarda un giudizio circa l'esistenza o l'inesistenza di un *evento passato*.

²³⁹ Con la sent. Sez. 6 1893 del 26/02/1993 (ud. 12/11/1992), la Suprema Corte ha ritenuto "inadeguata a fondare l'affermazione di responsabilità la circostanza che l'imputato si trovasse non occasionalmente nell'abitazione ove la merce fu sequestrata, né che egli fosse a conoscenza della presenza della stessa sul posto". Per la sez. 6 sent. 7957 del 24/08/1993 (ud. 15/04/1993) "La semplice presenza, purché non meramente casuale, sul luogo della esecuzione del reato e' sufficiente ad integrare gli estremi della partecipazione criminosa solo se sia servita a fornire all'autore del fatto stimolo all'azione o un maggiore senso di sicurezza nella propria condotta, palesando chiara adesione alla condotta delittuosa". Sempre la sez. 6 sent. 579 del 21/01/1994 (ud. 30/09/1993) chiarisce che « la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel delitto va individuata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel secondo detto comportamento può manifestarsi anche in forme che agevolino detta detenzione, consentendone l'occultamento e assicurando all' altro concorrente una relativa sicurezza".

E tuttavia v'è una certa analogia tra i due ragionamenti, poiché in entrambi il giudice deve ipotizzare una condotta sconosciuta muovendo da elementi noti sulla base di una regola, anche se nel primo caso si procede dalla causa all'effetto (argomento induttivo-sillogismo statistico), nel secondo dall'effetto alla causa (abduzione).

Va tuttavia osservato che siffatta somiglianza riguarda soltanto una delle situazioni che possono verificarsi nell'ambito del ragionamento probatorio. Non pare, infatti, che possa constatarsi alcuna analogia tra il giudizio prognostico e la situazione in cui il giudice dispone di una *prova diretta* avente immediatamente ad oggetto il *factum probandum* (ad es.: la testimonianza di un soggetto che dichiara di aver assistito al fatto). In questo caso il giudice deve solo valutare l'attendibilità, seppur attraverso un criterio inferenziale, del mezzo di prova (la credibilità del teste).

La somiglianza tra ragionamento prognostico e probatorio può invece ravvisarsi nel caso in cui il giudice, nell'accertamento del fatto-reato, debba servirsi di *prove indirette*, poiché in questo caso il ragionamento probatorio assume una struttura più marcatamente inferenziale. In entrambi i casi, il giudice deve formulare inferenze che, basandosi sugli elementi disponibili, sono dirette a stabilire il grado di probabilità di una condotta sconosciuta.

In queste ipotesi il punto centrale del problema è da ravvisare nell'individuazione e applicazione dei criteri che al giudice servono per compiere il passaggio inferenziale dal fatto "noto" (che è tale in quanto provato) al fatto "ignoto" (che è tale o perché non è ancora stato provato, o perché non si è ancora verificato).

Ora, la prognosi si fonda essenzialmente su massime d'esperienza, nel migliore dei casi sulla scienza criminologica, mentre nel ragionamento probatorio può farsi maggior ricorso a scienze ritenute più certe. In linea di principio l'individuazione dei criteri di cui il giudice si serve per formulare le inferenze intorno ai fatti avviene nell'ambito delle c.d. *massime di esperienza*: "funzione precipua delle massime d'esperienza è quella topico-euristica: esse, consentendo il ricorso ad una pluralità di prospettive ritenute significative per l'indagine, forniscono al giudice una serie di *tòpoi* utilizzabili quali premesse per la soluzione dei diversi problemi che si trova a dover affrontare"²⁴⁰.

Certo, sono generalizzazioni empiriche che hanno sicuramente poco di scientifico, che appartengono al regno del verosimile ma non si può bandirle

²⁴⁰ G. UBERTIS, *Lessico e struttura della prova penale*, in *La prova penale*, cit., pp. 297-8. Possono essere massime di comune esperienza enunciati che licenziano relazioni causali, come: "Se una persona cammina su un terreno umido, allora lascia delle impronte".

dal processo, dato che si discute di vicende umane, si deve invece pretendere che l'ipotesi formulata sulla loro base trovi conferma in altri elementi.

Last but not least, la prognosi (ipotesi sul futuro) non è falsificabile, come invece la conclusione del ragionamento probatorio.

La essenziale differenza tra l'accertamento del fatto e il giudizio prognostico sta nel fatto che quest'ultimo non è astrattamente falsificabile con una sola prova ma solo dalla condotta nel tempo futuro, che può avere effetti, entro un limite temporale, per il diritto, sia in caso di prognosi fausta che infausta in ordine alla pericolosità. Non potrà mai esservi prova contraria decisiva. Insomma cento abduzioni a sostegno di un fatto possono essere poste nel nulla da un alibi; una induzione e una prognosi non possono essere poste nel nulla da una prova negativa.

Le prove che servono a negare il fatto possono essere decisive (alibi); le prove che servono ad affermarlo possono essere sempre rilevanti (un'ulteriore conferma dell'ipotesi accusatoria: ogni informazione aggiuntiva accresce il grado di probabilità dell'ipotesi), ma mai decisive. Teoricamente solo un'informazione infinita potrebbe produrre la certezza assoluta, la conoscenza della verità.